

TI_GERICHTE 32.2019.197 vom 9. Oktober 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-10-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2019.197

FR: TI_GERICHTE 32.2019.197 du 9 octobre 2019

IT: TI_GERICHTE 32.2019.197 del 9 ottobre 2019

Erwägungen

E. 4

pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389). In concreto all'assicurato può essere richiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d'attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Specialmente nell'ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza, fisicamente assai leggere, che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per esempio attività d'incasso, d'assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura (cfr. sentenza 32.2013.75 del 28 gennaio 2014 e sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011). Occorre ricordare che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_248/2014 del 29 agosto 2014 consid. 2; DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c). Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice, non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7). Occorre inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un elemento estraneo all'invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l'assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno,

un'occupazione confacente all'interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l'assicurazione per l'invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b). In concreto questo Tribunale ritiene che anche nel caso di specie nel mercato generale del lavoro esistono delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che il ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di esercitare in maniera completa, senza la necessità di provvedimenti professionali (cfr. anche sentenza 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.2 e seguenti, cfr. sentenza 32.2014.21 dell'11 febbraio 2015). Infine, l'insorgente, che nel ricorso ha affermato che sarebbe stato visitato presso una clinica di riabilitazione ed avrebbe aggiornato il TCA in merito alle risultanze, non ha più trasmesso alcunché (cfr. la sentenza 8C_45/2010 del 26 marzo 2010). Alla luce di tutto quanto sopra esposto questo TCA non ha quindi motivi di mettere in dubbio le valutazioni peritali e ritiene pertanto dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che l'insorgente dal 19 maggio 2017 (cfr. pag. 277 incarto AI) è incapace al lavoro al 50% nella precedente attività mentre è completamente abile al lavoro in attività leggere e confacenti al suo stato di salute con le limitazioni funzionali descritte nel referto.

2.5. Riguardo alla determinazione del grado d'invalidità, rimasto incontestato, l'Ufficio AI ha rettamente quantificato il salario da valido computando il reddito che l'assicurato da sano avrebbe percepito dal suo ultimo datore di lavoro, la _____, lavorando nel 2018, pari a fr. 61'345.45 (pag. 287 incarto AI). In merito al calcolo del reddito ipotetico da invalido, conformemente alla giurisprudenza (cfr. DTF 142 V 178; DTF 126 V 276), occorre prendere in considerazione il reddito statistico del 2016 in un'attività semplice e ripetitiva e relativa ad una professione che presuppone qualifiche inferiori, utilizzando i dati salariali forniti dalla Tabella TA1 (anno 2016 tirage_skill_level NOGA08, RSS 2016 – uomini – livello 1 di competenze – valore centrale) elaborata dall'Ufficio federale di statistica (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.) pari a fr. 66'803.40 (5'340.- x 12 mesi : 40 x 41.7). Aggiornando tale dato al 2018, con orario di lavoro sempre di 41.7 ore a settimana, si ottiene un reddito di fr. 67'445 (66'803.40 : 104.1 X 105.1 [cfr. Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, uomini, 2011-2018, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica]). L'Ufficio AI ha poi stabilito una riduzione, incontestata, del reddito per attività leggere e per altri fattori di riduzione del 10% (cfr. pag. 286 incarto AI). Dal raffronto tra il reddito da valido di fr. 61'345.45 ed il reddito da invalido di fr. 67'445, ridotto del 10% a fr. 60'700.50, si ottiene un grado d'invalidità dell'1%, che non dà diritto ad alcuna rendita (art. 28 cpv. 2 LAI). Ne segue che il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.

2.6. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al TCA è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l'esito della vertenza le spese di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. Quest'ultimo chiede tuttavia di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria estesa in particolare alla dispensa dal pagamento di tasse e spese di giustizia.

2.7. Occorre qui ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, di principio, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 9.2; STFA I 447/04 del 2 marzo 2005 consid. 4.2, citata in DTF 132 V 201 consid.

4.2 e 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un'organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181), ciò che non corrisponde al caso in esame, non essendo l'insorgente rappresentato. L'assicurato può invece richiedere l'esenzione dalle tasse e spese processuali (cfr. art. 3 cpv. 1 della Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011), i cui presupposti sono (in parte) gli stessi per la concessione dell'assistenza giudiziaria. I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Va da sé che nel caso in esame non occorre esaminare il presupposto della necessità dell'intervento dell'avvocato, l'insorgente non essendo patrocinato da un legale. In concreto l'insorgente, malgrado sia stato richiesto dal TCA di trasmettere il certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria (doc. V), non ha fatto pervenire alcunché. In ogni caso, anche se fosse indigente, la domanda andrebbe respinta in assenza del requisito della probabilità di esito favorevole del ricorso. Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251). A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b). Nel caso concreto, visti i chiari principi che risultano dalla giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta Ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino, ritenuto che il certificato medico prodotto non era manifestamente atto a mettere in dubbio le valutazioni peritali e considerato che l'insorgente non ha contestato l'aspetto economico, doveva apparire evidente che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempito. Facendo quindi difetto anche solo uno dei presupposti necessari per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse e delle spese, la richiesta va respinta.

E. 15

novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).

Al ricorrente va ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. ad

esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2).

Quanto alla circostanza che il dr. med. _____, specialista FMH reumatologia, ha accertato una completa inabilità lavorativa nella precedente attività, mentre il perito ha stabilito che l'insorgente può ancora svolgerla al 50%, va rilevato che nel preciso caso di specie determinante non è la capacità lavorativa nella precedente attività, ma in attività adatte.

Ora, il dr. med. _____, nel suo referto del 30 ottobre 2017, non si è espresso circa la capacità lavorativa dell'interessato in attività confacente al suo stato di salute, ma unicamente nella precedente attività (cfr. pag. 37 incarto AI: ■Per quanto riguarda l'inabilità lavorativa citata dal paziente, penso che nel frattempo siano già state avviate le dovute pratiche amministrative dato che non prevedo un rientro nel mondo del lavoro, in attività solita con rendimento massimo, trattandosi di un mansionario che contempla quasi esclusivamente la posizione eretta, su terreni sconnessi e declivi, con deambulazione in salita e discesa, come pure eventualmente su scale a pioli, mantenendo eventualmente la posizione accovacciata ed inginocchiata. Un'eventuale comorbidità depressiva potrebbe ulteriormente ridurre la sua capacità di reinserimento, aspetto che ovviamente andrà documentato anche in ambito specialistico■).

D'altra parte, il perito _____, dr. med. _____, ha spiegato, a pag. 12 del suo referto (cfr. pag. 267 incarto AI), i motivi per i quali si è scostato dalla valutazione del dr. med. _____ (■Wie bereits erwähnt, können sowohl die Hals- und Lendenwirbelsäulenschmerzen wie auch die Kniegelenksschmerzen rechts und links auf Grund der radiologischen Befunde im Wesentlichen plausibilisiert werden. Die vom Rheumatologen Dr. _____ in _____ 2017 attestierte 100% Arbeitsunfähigkeit in bisheriger Tätigkeit kann auf Grund der vorliegenden Befunde nicht unterstützt und es kann von einer Restarbeitsfähigkeit ausgegangen werden■).

Certo, il medico SMR, dr.ssa med. _____, inizialmente (cfr. pag. 153 incarto AI), anche sulla base delle valutazioni del dr. med. _____ (cfr. pag. 153 incarto AI) aveva stabilito una completa incapacità lavorativa fino alla visita SMR del 24 luglio 2018, quando ha accertato, insieme al dr. med. _____, FMH psichiatria e psicoterapia, che l'interessato non presentava, né dal lato psichico, né da quello somatico, alcuna patologia invalidante (pag. 171 incarto AI).

Ella, sulla base della perizia bidisciplinare, ha poi tuttavia correttamente modificato la propria opinione ed ha accertato che anche per il periodo precedente l'interessato, in attività adatte e confacenti al suo stato di salute, è completamente abile al lavoro (pag. 277 incarto AI).

Per quanto concerne la circostanza che i periti _____ non hanno indicato precisamente quale professione potrebbe svolgere il ricorrente, ma hanno unicamente indicato le limitazioni funzionali (pag. 273 incarto AI), va rammentato che il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256consid.4 pag. 261;115 V 133consid. 2 pag. 134;114 V 310consid. 3c pag. 314;105 V 156consid.1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali

siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

In concreto all'assicurato può essere richiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori di attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Specialmente nell'ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza, fisicamente assai leggere, che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per esempio attività di incasso, di assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura (cfr. sentenza 32.2013.75 del 28 gennaio 2014 e sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011).

Occorre ricordare che il concetto di invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_248/2014 del 29 agosto 2014 consid. 2; DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).

Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice, non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

Occorre inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un elemento estraneo all'invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l'assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un'occupazione confacente all'interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l'assicurazione per l'invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid.4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).

In concreto questo Tribunale ritiene che anche nel caso di specie nel mercato generale del lavoro esistono delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che il ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di esercitare in maniera completa, senza la necessità di provvedimenti professionali (cfr. anche sentenza 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.2 e seguenti, cfr. sentenza 32.2014.21 dell'11

febbraio 2015).

Alla luce di tutto quanto sopra esposto questo TCA non ha quindi motivi di mettere in dubbio le valutazioni peritali e ritiene pertanto dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che l'insorgente dal 19 maggio 2017 (cfr. pag. 277 incarto AI) è incapace al lavoro al 50% nella precedente attività mentre è completamente abile al lavoro in attività leggere e confacenti al suo stato di salute con le limitazioni funzionali descritte nel referto.

2.5. Riguardo alla determinazione del grado d'invalidità, rimasto incontestato, l'Ufficio AI ha rettammente quantificato il salario da valido computando il reddito che l'assicurato da sano avrebbe percepito dal suo ultimo datore di lavoro, la _____, lavorando nel 2018, pari a fr. 61'345.45 (pag. 287 incarto AI).

In merito al calcolo del reddito ipotetico da invalido, conformemente alla giurisprudenza (cfr. DTF 142 V 178; DTF 126 V 276), occorre prendere in considerazione il reddito statistico del 2016 in un'attività semplice e ripetitiva e relativa ad una professione che presuppone qualifiche inferiori, utilizzando i dati salariali forniti dalla Tabella TA1 (anno 2016 tirage_skill_level NOGA08, RSS 2016 uomini livello 1 di competenze valore centrale) elaborata dall'Ufficio federale di statistica (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.) pari a fr. 66'803.40 (5'340.- x 12 mesi: 40 x 41.7).

Aggiornando tale dato al 2018, con orario di lavoro sempre di 41.7 ore a settimana, si ottiene un reddito di fr. 67'445 (66'803.40 : 104.1 X 105.1 [cfr. Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, uomini, 2011-2018, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica]).

L'Ufficio AI ha poi stabilito una riduzione, incontestata, del reddito per attività leggere e per altri fattori di riduzione del 10% (cfr. pag. 286 incarto AI).

Dal raffronto tra il reddito da valido di fr. 61'345.45 ed il reddito da invalido di fr. 67'445, ridotto del 10% a fr. 60'700.50, si ottiene un grado d'invalidità dell'1%, che non dà diritto ad alcuna rendita (art. 28 cpv. 2 LAI).

Ne segue che il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.

2.6. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al TCA è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l'esito della vertenza le spese di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Quest'ultimo chiede tuttavia di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria estesa in particolare alla dispensa dal pagamento di tasse e spese di giustizia.

In concreto l'insorgente, malgrado sia stato richiesto dal TCA di trasmettere il certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria (doc. V), non ha fatto pervenire alcunché.

In ogni caso, anche se fosse indigente, la domanda andrebbe respinta in assenza del requisito della probabilità di esito favorevole del ricorso.

Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).

A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

Nel caso concreto, visti i chiari principi che risultano dalla giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta Ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino, ritenuto che il certificato medico prodotto non era manifestamente atto a mettere in dubbio le valutazioni peritali e considerato che l'insorgente non ha contestato l'aspetto economico, doveva apparire evidente che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempito.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.